

TAVOLE DI FONDAZIONE

DEL

COLLEGIO SANTONOGETO

SOTTO TITOLO

SS. CUORE DI GESU

IN

ACIREALE



ACIREALE

TIPOGRAFIA EDITR. XX SECOLO

1908

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

DEL FU

SIGNOR GIOVANNI SANTONOCETO

Acireale 22 Marzo 1851. — Testamento mistico di me Giovanni Santonoceto, il cui tenore è come segue :

« In forza di questo mio mistico testamento, che scritto di alieno carattere e da me sottoscritto darò a conservare a questo Notaro D. Rosario Rossi dispongo quanto appresso :

« Fra le altre disposizioni di ultima volontà di me Giovanni Maria Santonoceto e Cannizzaro del fu Dr. D. Giuseppe, di questa città di Aci-Reale, ove sono domiciliato, contenute in tre testamenti, uno in forma mistica consegnato al detto Notaro D. Rosario Rossi di questa *li 28 novembre 1850*, il secondo in forma olografica dato a conservare allo stesso Notaro *li 12 gennaio 1851*, ed il terzo in forma pubblica dettato al medesimo Notar Rossi *li 13 di febbrajo* di questo stesso corrente anno trovansi pure quella di aver fondato in questa un Collegio ossia Reclusorio di donzelle, sotto il titolo del SS. Cuore di Gesù, così volendo provvedere alle basi come reggersi il reclusorio suddetto ho disposto quanto appresso.

« Ripperò voglio, che le istruzioni, regolamenti, e quant'altro in quest'atto contienasi reputar si debbano formar

TITOLO PRIMO

Objetto principale della fondazione del Collegio

Art. 1. « Il Collegio è fondato esclusivamente in beneficio delle donzelle indigenti, nate da certi, e legittimi genitori, naturali di questo Capo-Disretto: la indigenza si farà costare al patrono esclusivamente.

Art. 2. « La sua fondazione toglie a principale scopo le istruzioni delle donzelle convittrici negli arti di nostra santa religione, di pietà cristiana, nelle arti e mestieri donneschi, ed in tutte altre utili e necessarie occupazioni, che il patrono ed i Deputati Amministratori dello stabilimento crederanno opportuni, epperò saranno principalmente istruite in leggere, e scrivere, e nelle quattro prime regole aritmetiche, onde così aversi la società buone madri di famiglia al tempo del di loro martaggio.

Art. 3. « Non saranno ammesse donzelle comunque indigenti pria di compiere gli anni otto, nè quelle che avessero oltrepassato gli anni dodici nè senzache, fossero vaccinate.

Art. 4. « Le donzelle parenti di me, e di mia moglie anche nate fuori di questo Capo-Disretto, qualora vorrebbero convivere in questo stabilimento, avranno a tutti altre la preferenza sempre, ed oltre ai vantaggi comuni alle convittrici, saranno esenti dal deposito delle donze 2, delle quali è parola nell'art. 12 del presente titolo.

Art. 5. « Saranno assolutamente escluse dal dritto di venir ammesse nello stabilimento quelle donzelle, che in qualunque modo fossero state addette a servizio, le storpie o mutilate sia naturalmente, o per gli accidenti, quelle travagliate da croniche malattie, le incurabili, ed af-

arte integrale delle mie disposizioni contenute nei sopraccennati testamenti, CHE SEMPRE MAI CONFIRMO.

« Voglio e dispongo, che il patronato del suddetto Reclussorio, seguita la mia morte, appartenga alla diletta moglie D.^a Giuseppa Leonard, se dessa non vorrà, non potrà accettarlo io trasferisco al Rev. Cantore D. Tommaso Continella mio nipote figlio del fu D. Pietro. Alla di costui morte, o nel caso di non poterlo accettare, lo trasmetto al sig. D. Luigi Continella pure mio nipote figlio di detto fu D. Pietro, dopo l'ultimo dritto di patronato vi succeda il Vescovo, che risiederà in questa città qual nuova sede vescovile, o sede vacante al Vicario capitolare di questa novella sede di reale, ed ove alla morte dei cennati temporanei patroni non sarà la sede occupata dal Vescovo, o dal Vicario capitolare, lego lo stesso dritto di patronato al titolo di questa matrice Chiesa Collegiata, il quale avrà deliberazione a maggioranza infra otto giorni, che morrà l'ultimo dei temporanei patroni, eligerà e, e senza poter essere confermato nei dritti di patronato. — Cesserà ipso jure ipsoque facto nel Capitolo questa Collegiata un tal dritto, allorchè questa sede scovile sarà occupata dal Vescovo, o dal Vicario capitolare, ai quali resta il patronato perpetuamente devoto.

Ferme quindi le presenti disposizioni, e tutte le altre tenute nei cennati testamenti, vengo a stabilire le leggi ed i regolamenti dello Stabilimento, ossia Reclussorio.

fette di malattie contagiose, e tutte quelle conosciute dalla Commissione per cattive o di corrotti costumi.

Art. 6. « Il permesso alle donzelle anche proprietarie, purchè non contassero più di anni dodici, e che non fossero colpite dalle eccezioni stabilite nel precedente articolo, venire ammesse nello stabilimento al solo oggetto di profittare delle istruzioni, ed insegnamenti: costoro godranno di tutti i vantaggi comuni alle convittrici, meno del vestitario, della vittitazione, letto e legaggio, di maritaggio, dovendo pagare anticipatamente da quattrimestre in quattrimestre quanto sarà fissato nello stato discusso per la vittitazione, e vestitario dovendo fare il deposito delle onze due.

Art. 7. « Non sarà permesso alle convittrici ammesse anche a piazza franca dimorare nello stabilimento oltre gli anni ventuno compiuti, di sorta che giungendo a tale età devono sortire dallo stabilimento, e solo avere diritto alla consecuzione di onze 30 legato per maritaggio, che loro sarà pagato previo lo adempimento delle condizioni, che verranno all' uopo come infra ingiunte.

Art. 8. « Potrà il legato percepirsi dalle convittrici ammesse a franca piazza dopo compiuti gli anni diciotto, nel caso che giunte a tale età saranno richieste per maritaggio pria di compiere gli anni ventuno, sul che dovrà osservarsi quanto infra si dirà.

Art. 9. « Non sarà mai soddisfatto il legato, di che è parola nell' art. superiore, se non previo certificato rilasciato dal Cappellano, e superiore, vistato dalla Commissione, contestante la buona condotta tenuta nello stabilimento; in tutti i casi non sarà mai pagato, se non giorni due dopo celebrato il matrimonio in faccia della chiesa, previo lo stato civile.

Art. 10. « Sortendo le convittrici dallo Stabilimento per aver compito gli anni 21 di loro età devono conti-

mpare a vivere con saggia condotta, e buoni costumi, locchè deve provare con certificato del Curato della parrocchia, in cui va a domiciliarsi. — Sarà tal certificato presentato alla Commissione di unità a quello, in cui sortiva dallo stabilimento, accompagnato dalla fede del seguito matrimonio, in vista dei quali la Commissione rilascerà il mandato di pagamento.

Art. 11. « Tutte le convenzioni matrimoniali, che si verificheranno nello Stabilimento dovranno farsi con tutta la segretezza possibile, e senza alcuna pompa, per non riuscire di disturbo alle convittrici.

« La convittrice potrà conseguire il legato addetto a maritaggio compiuti gli anni 18 come si prescrive all' articolo 8, quando dessa fosse stata nell'anno esame, che dovrà fare la Commissione nel concorso generale, perfezionata nell'esecuzione dei lavori donneschi, nello scritto, e nelle quattro regole di aritmetica, e degna di rimettersi la caratteristica di ottima, in tal caso la commissione è facoltata alla spedizione del mandato per la consecuzione del legato tostochè andrà a sposarsi non ancora compiuti gli anni 21.

Art. 12. « Non sarà ammessa veruna donzella anche a piazza franca, se non depositando a fondo perduto presso il cassiere dello stabilimento onze 2 per una volta sola, ed inoltre deve essere fornita di tre gamicie, due paia di scarpe, due vestitarii uniformi a quelli, che stabilirà il patrono per tutte le convittrici.

Art. 13. « Nessuna donna può essere reclusa nello stabilimento anche per giorni senza i requisiti voluti dal me fondatore nei precedenti articoli, nè per qualunque causa, sul che vivamente ne incarico la coscienza del patrono e fidecommissarii.

Art. 14. « Sortendo dallo stabilimento le donzelle innute per aver compiuti gli anni 21 di loro età, ove per-

Verranno all'età di anni quarante, ed ancora non siano maritate, sarà loro pagato il legato in sole onze 10 per una volta solamente, rimanendo le altre onze 20 in pro dello stabilimento, e che la Commissione potrà destinare ad altro oggetto.

TITOLO II

Delle donzelle non convittrici

1. Onde maggiormente prosperare la pubblica istruzione in questo capo Distretto, e civilizzazione delle donzelle possidenti di questo comune, voglio che venissero costruite due grandi stanze, che avranno per un andito l'entrata, che sorge alla pubblica strada ed una portina che si di dentro comunica collo stabilimento, quali stanze saranno fornite di tutti gli strumenti necessarii per i lavori donneschi, come di cucire, di far calzette, ricamare, e tutt'altri lavori, non che delle tabelle per apprendere la lettura e scrittura, e le quattro regole di aritmetica.

2. Saranno in tutti i giorni di lavoro, tranne dai 15 settembre sino li 4 novembre, ammesse per ricevere le istruzioni nelle arti, e mestieri donneschi, tutte le donzelle civili, e possidenti dell'età di anni 7 compiti sino agli anni dodici compiti.

3. Riceveranno la mattina ore 4 d'istruzione, la sera ore tre, giusto l'orario che stabilirà il patrono, intesa la Deputazione.

4. Due maestre convittrici dello stabilimento, un quarto d'ora pria dell'ora fissata nella tabella si porteranno in detto locale; e per la portina di comunicazione, quale resterà serrata in tutti i tempi, e solo si aprirà momentaneamente, quando avranno le maestre licen-

ziate le donzelle, e chiuso il portone d'ingresso, non dovendo esservi alcuna comunicazione tra le donzelle e sterne, e le convittrici.

5. Cominceranno l'insegnamento dei lavori e mestieri si la mattina, che la sera con la recita del Rosario della Beata Vergine, oltre che due volte la settimana le istruiranno nei doveri di nostra santa religione per una mezz'ora.

6. Le maestre oltre la piazza franca godranno un soldo lassando nello stato discusso dal patrono, intesa la deputazione, che non potranno ricevere a qualunque titolo remunerazione, compensamenti da qualunque persona, che andrà per essere istruita.

7. Si dovranno tenere tre volte all'anno l'esame parziale, ed il generale come si dispose al titolo 9 parlando delle convittrici, e si rimetteranno dei premi a quelle contraddistinte colla caratteristica ottime, buone, e quale oggetto il patrono intesa la deputazione fisserà una somma.

9. Saranno espulse le inobbedienti, e le discole, e quelle che mancheranno ad intervenire senza legittima scusa per 15 volte, avendosi tale assenza per segno di volontaria dismissione.

TITOLO III

Del luogo e dell'erezione dello Stabilimento

Art. 1. Il Collegio, ossia stabilimento verrà costruito in questa comune a pianterreno, escludendo ogni idea di palagio in apposito locale, che mi riservo destinare. Se morrò pria di destinarlo, allora do la facoltà a mia moglie qual patrona, ed ai patroni sostituiti Rev.

Pantore D. Pier Tommaso Continella, e D. Luigi Con-

inella miei nipoti.

Art. 2. « Conterra il caseggiato dei dormitorii capaci

a ricevere non solo le persone, *che in proporzione delle*

vendite potrebbero venire ammesse a piazza franca giu-

ta lo stato discusso, ma altresì delle altre donzelle che

giusta l'art. 6, del tit. I delle presenti istruzioni potreb-

bero venire ammesse.

Art. 3. « Vi saranno una chiesa con una sagrestia de-

dicante al SS. Cuore di Gesù, sotto i di cui auspicii è fon-

data l'opera, delle camere per lavori capaci a ricevere

gli ordigni per l'esercizio dei mestieri donneschi.

« Un refettorio, una cucina, un' infermeria, una carne-

ra per riunirsi i medici e la Commissione quando oc-

correrà trattarsi affari del Reclusorio, un parlitorio, un

riposto e tutt'altre stanze, che opineranno il patrono, e

la deputazione pel maggior comodo delle conviventi, ed

in fine un giardinetto adiacente.

TITOLO IV.

Amministrazione e tutela dello Stabilimento

Art. 1. « Il patrono da me superiormente designato e

secondo l'ordine, con cui è stato chiamato di unita a

due deputati fidecommissarii avranno la tutela, ed am-

ministrazione dello Stabilimento giusta i regolamenti di

fondazione, saranno assistiti da un segretario contabile,

ed un cassiere, godranno il segreto, ed il cassiere il

solido che si stabilirà nello stato discusso facendo dal-

la Commissione.

Art. 2. « La carica di deputato, e fidecommissario è

essenzialmente gratuita.

Art. 3. « Allorchè il dritto di patronato risiederà pres-

so il Vescovo di questa novella Diocesi, o sede vacan-

te presso il Vicario capitolare, vi sarà allora un terzo

deputato, locchè qualora il patrono temporaneo lo cre-

de necessario potrà eleggere un terzo deputato anche

prima che il dritto di patronato fosse devoluto al Vescovo.

Art. 4. « Il Vescovo, o Vicario capitolare sarà il Pre-

sidente della Commissione, la quale si riunirà nel loca-

le designando dallo stesso ogni qual volta il bisogno lo

esige, ed anche quando verrà chiamata dovrà riunirsi

presso il medesimo.

Art. 5. « In parità di voti sarà preponderante il voto

del Vescovo patrono.

Art. 6. « La Commissione composta dal patrono tem-

poraneo, e dai deputati sarà libera, ed assolutamente

essente nell'amministrazione civile, ed economica dalla

altra Autorità Amministrativa, o giudiziaria, meno di

soggezione del Consiglio degli Ospizii, e da qualunque

lo effetto prego la magnanimità dell'Augusto Nostro So-

vrano Ferdinando II, ad impartirne special grazia.

Art. 7. « Fintantochè il dritto di patronato risiede presso

i temporanei patroni da me nominati, la commissione di-

penderà dal Sottintendente di questo distretto, appo il

quale si riunirà per trattare gli affari dello Stabilimento,

in parità di voti avrà la preponderanza il Sottintendente.

Art. 8. « Apparterrà al Sottintendente sorvegliare la

Deputazione e patrono nell'Amministrazione di cui an-

nualmente dovrà allo stesso render conto.

Art. 9. « Cesserà un tal dritto nel Sottintendente to-

sto devoluto quello di patronato in persona del Vesco-

vo di questa novella diocesi, a cui oltre le attribuzioni

di patrono son devoluti quelli di ricevere, discutere, ed

oppugnare i conti.

TITOLO V.

Del Cappellano e sue obbligazioni

- Art. 1. « Il cappellano sarà eletto dal patrono tra i sacerdoti secolari. Che sia stato approvato ad ascoltare confessioni, che non sia meno di anni 35, di edificante condotta, il quale sarà presentato al Vescovo per dar- gli la canonica istituzione triennale senza poter confer- marsi.
- Art. 2. « Celebrerà quotidianamente nella chiesa del Reclusorio, confesserà le convertite, le feste di doppio precetto incluse le domeniche nelle ore pomeridiane fa- rà il catechismo alle sole convertite, e la spiega del vangelo, predicherà nella novena del Santo Natale.
- Art. 3. « Per la celebrazione della messa, e per tut- t'altri spirituali esercizi saranno fissati dalla deputazio- ne con apposito orario.
- Art. 4. « Avrà onze 6 per suo annuo soldo oltre a onze 24 per lo stipendio della celebrazione della messa quotidiana disposta nel mio mistico testamento del 28 novembre 1850.
- Art. 5. « È vietato per qualunque causa l'ingresso al cappellano nello stabilimento, tranne il solo caso d'am- ministrare ad inferme i santissimi sacramenti, ed il giorno di Pasqua al solo oggetto di benedire lo stabi- limento, e quante volte crede necessaria la sua presen- za nello stabilimento, quando occorrerà alla deputazio- ne di entrare, sempre però di unita alla medesima.

- Art. 10. « Sarà del patrono il dritto di eleggere i de- putati amministratori, e tutti gli impiegati dello sta- bilitamento con soldo, e senza, e cadrà in persone di no- ta probità, e possidenti.
- Art. 11. « La durata della carica di deputato, o fede- commissario, e quella di cassiere sarà triennale, nè vi potrà essere caso in cui potrebbe esser confermato: ep- però il Cassiere dovrà prestar cauzione ben vista alla Commissione, che rimane responsabile del di lui fatto.
- Art. 12. « La carica di segretario contabile sarà a vi- ta, potrà il patrono rimuoverlo per delitti in officio, e nel caso, che manchi a prestarsi in tutti gli atti, nei quali sarà dalla Commissione richiesto, nei quali non potrà domandare dritto di sorta.
- Art. 13. « Uniformemente alle precedenti rate testa- mentarie disposizioni restano confermati a vita, e sotto le leggi, a nulla ostando l'art. 11 del presente titolo per ciò che riguarda la durata del tempo in queste istru- zioni stabilite per primi deputati fidecommissarii i Re- verendi Sacerdoti D. Giuseppe Mauro Riggio, e Bene- diale D. Michelangelo Giustringa. Se costoro non vorran- no, o non potranno accettare l'incarico, la mia moglie patrona, e i sostituti patroni ne eligeranno altri due.
- Art. 14. « Il patrono di unita alla Commissione for- merà lo stato discusso in ogni triennio, nel settembre di ogni anno lo stato di variazione.
- Art. 15. « Non potrà effettuarsi pagamento di sorta, se non ammesso nello stato discusso, o nello stato di variazione, nè il cassiere potrà effettuare senza manda- to a firma della Commissione.

TITOLO VI.

Solemnità da celebrarsi nel Reclusorio

ed anniversari

Art. 1. « Saranno celebrate nella chiesa dello Stabli-
mento le seguenti messe solenni.

« Santissimo Natale di Gesù Cristo.

« Giovedì Santo.

« Venerdì Santo.

« Sabato Santo.

« Domenica tra l'ottava del Corpus Domini coll'espo-
zione del Divinissimo.

« Domenica tra l'ottava della festività del santissimo
Cuore di Gesù titolare dello stabilimento, coll'esposizio-
ne del Santissimo.

« Tutti i venerdì di marzo la sera coll'esposizione del
Divinissimo nella Pisside.

« Natale di S. Giovan Battista mio giorno onomastico.

« Il giorno dello sponsalizio di S. Giuseppe, onoma-
stico della mia sposa.

« Si celebreranno due messe solenni di requiem: una
nell'anniversario di mia morte e l'altra in quello della
mia sposa.

« Il cappellano sarà pure obbligato a celebrare tali
funzioni.

Art. 2. « La spesa del superiore articolo ne terrà con-
to la deputazione nello stato di discussione.

TITOLO VII.

Esercizii Religiosi

Art. 1. « Le convittrici tutte dovranno ogni giorno as-
sistere alla messa, e fare una mezz'ora di orazione, nel
quale tempo reciteranno il Rosario della Beata Vergine.

« Locchè praticheranno altra mezz'ora di orazione la
sera sempre dopo la recita del Rosario, che reciteran-
no in suffragio dell'anima mia, e di mia moglie, intran-
no le orazioni con la recita di un *Pater noster* per la
conservazione del Nostro Augusto Sovrano, e sua Real
famiglia.

Art. 2. « Si confesseranno ogni quindici giorni, rice-
veranno il SS. Sacramento dell'Eucaristia a consiglio
del Confessore.

Art. 3. « Nei di festivi la mattina raddoppieranno l'o-
razione nelle ore pomeridiane, ed assisteranno tutte at-
tente all'istruzione spirituale, che si darà dal cappellano, come
ancora all'apprendimento della dottrina cristiana, che
dalle maestre sarà insegnata, giusta il catechismo Dio-
cesano scritto in lingua siciliana.

Art. 4. « Si daranno in ogni anno alle convittrici gli
esercizii spirituali nel tempo della quadragesima la mat-
tina, e nelle ore pomeridiane: a quale oggetto il patro-
no temporaneo presenterà al Vescovo un sacerdote se-
colare o regolare approvato per la predicazione e per
le confessioni, per compiacersi facoltario a dare i san-
ti esercizii in detto pio stabilimento.

Art. 5. La gratificazione, che si dovrà daro al predi-
catore sarà di sole onze 3.

Art. 6. « Tutte altre opere di pietà da praticarsi dal-
le convittrici saranno fissate dalla deputazione con ap-
posita deliberazione.

TITOLO VIII.

Parlatorio

Art. 1. « Sono proibite le visite alle recludite tranne
del padre, della madre, sorelle, avi: queste dovranno es-
sere brevi e non più lunghe di una mezz'ora non più

Art. 6. « Godrà la superiora dell'anno soldo di onze 6 oltre la propria fatica, che cederà in suo vantaggio, e della piazza franca.

Art. 7. « La sotto-priora, oltre la piazza franca, avrà il soldo di onze 4 all'anno.

Art. 8. « Le maestre di tutte arti donnesche, oltre la piazza franca, godranno l'anno soldo di onze 3 annue.

Art. 9. « La superiora, sotto-priora, e maestre che in tutti saranno al servizio della comunità, o che saranno alette da croniche malattie, e che hanno dimorato per anni quindici, o per anni venti nello stabilimento, ed essendo stata la loro condotta sempre lodevole, locchè costerà alla Commissione dietro un'onorificente certificato del lodevole prestato servizio, otterrà una gratificazione, nel caso contemplato di anni quindici onze quindici per una volta, avendovi dimorato anni 20 una gratificazione di onze 20, sempre però, resteranno dismesse dalla convivenza del reclusorio.

Art. 10. « La superiora destinerà a turno, e per eddomanda le convittrici, che dovranno spazzare i dormitorii, le sale destinate al lavoro, il refettorio, preparare nella cucina, servire in tavola e tutti altri servizi necessarii, destinando ancora una maestra per la sorveglianza ed esatto adempimento.

TITOLO X

Visite della Deputazione, ed Esami.

Art. 1. « Vi sarà in ogni mese la visita della Deputazione, la quale verrà pure assistita dal Segretario Contabile.

Art. 2. « Prenderà conto del prodotto dei lavori, ed

di una al mese, sempre però la convittrice sarà assistita al parlatorio da una persona destinata dalla superiora.

Art. 2. « I trattativi di matrimonio, lo stato civile, e tutti altri necessarii a tale oggetto per la convittrice si faranno con tutta segretezza per non portare verun disturbo alla comunità.

TITOLO IX

Obblighi della Superiora

Art. 1. « La superiora invigilerà sopra tutte le convittrici, e maestre, se queste adempiono al loro dovere dell'istruzione, se le convittrici al lavoro, ed a tutti altri impieghi destinate, alla mondezza dello stabilimento, alla pulitezza dei vestiarii, ed alla osservanza dei doveri di pietà.

Art. 2. « Le maestre assisteranno sempre nelle ore designande alle convittrici per l'insegnamento del lavoro donneschi, della lettura, scrittura ed aritmetica, noteranno in ogni settimana il prodotto della fatica di ogni convittrice, per tenerne conto nella visita mensile, che dovrà fare la deputazione.

Art. 3. « Appartiene alla superiora fare osservare il più rigoroso silenzio nelle ore destinate al riposo per il pranzo, e la cena.

Art. 4. « I trasgressori potranno castigarsi dalla superiora con penitente, e multe, ed in fine con farne rapporto alla Deputazione, la quale conoscendo non trovarsi mezzi di emenda le dismetterà dallo stabilimento.

Art. 5. « La superiora ed in suo diretto la sotto-priora attenderà all'educazione delle convittrici, esse saranno il modello di pietà, di moderazione, di saviezza.

in un libro apposito noterà il nome di ogni convittrice ed insieme il prodotto dei suoi mensili lavori, designando la terza parte in proprio vantaggio delle convittrici, le due altre parti in favore dello Stabilimento.

Art. 3. « Visiterà le convittrici sul progresso fatto circa i lavori, arti donnesche, come pure sulla lettura, scrittura, e prime regole di aritmetica.

Art. 4. « Visiterà lo stabilimento sulla mondezze, come ancora le convittrici sulla pulitezza del vestiario e biancherie.

Art. 5. « Vi saranno inoltre due esami generali, nelle quali la deputazione inviterà delle maestre esperte nelle arti donnesche, e queste di unita alla deputazione esamineranno le alunne sul progresso nei detti mestieri d'arti donnesche, nella lettura e scrittura, e regole di aritmetica, tutte quelle che si rimetteranno la caratteristica di ottime, avranno tari 6 di premio, quelle però che continueranno la caratteristica di buone tari 3, quelle colla caratteristica di mediocri saranno multate in tari 3, quelle in fine dichiarate cattive pagheranno per la prima volta tari 6, nel secondo esame tari 12, nel terzo esame saranno espulse, non volendo che inutilmente si occupasse una piazza franca, e le stesse non potranno avere il legato da me disposto.

Art. 6. « Le convittrici, che per tre esami avranno ottenuto la caratteristica di ottime, a malgrado che non avessero compito gli anni 21, ma soli anni 18, queste richiestate per maritaggio, potranno conseguire il legato di onze 30 da me disposto.

Art. 7. « L'esame generale avrà luogo al cominciare di gennaio di ogni anno, e del 10 luglio, per indi nel giorno 12 gennaio natalizio del nostro Augusto Sovrano, e 31 luglio natalizio della nostra Augusta Regina, ed in tali giorni darsi i premi a quelle convittrici, che

nell'apposito verbale di esame redatto e firmato dalla Deputazione hanno ottenuto la caratteristica di ottime, e di buone.

Art. 8. « Nei di sopra descritti giorni 12 gennaio, e 31 luglio avrà luogo (quando sarà il tempo compito della dimora nel convitto per le donzelle di anni 21, e di anni 18 giusta quanto fu notato nell'art. 6 del presente titolo) il verbale col quale si dichiarerà di aver ottenuto il legato di onze 30 disposte per maritaggio.

Tutte le carte necessarie si rilasceranno gratis.

TITOLO XI

Del modo, e dei mezzi a fornire il vestiario delle donzelle, mobile, biancherie, ed altro, che coll'uso vanno a consumarsi.

Art. 1. « Le somme che si ricaveranno dal deposito delle onze 2, che ciascheduna donzella deve pagare pria dell'entrata, e le due terze parti dei prodotti delle fatiche sono destinate esclusivamente alla fornitura dei mobili, mobiglia e biancheria delle donzelle, che dopo la prima fornitura verranno coll'uso a consumarsi.

Art. 2. « Le vestimenta sono a peso dello Stabilimento che fornirà per ogni donzella dopo il primo anno due paga di scarpe, due camice, due vesti: ed in ogni due anni sei palmi di tela bianca.

Art. 3. « Il colore, ed il taglio delle vestimenta, si delle superiore, che delle convittrici sarà uniforme, ed in quella guisa, che vestono gli stabilimenti di simile natura, locchè dalla Commissione verrà stabilito.

sarà convenuto il laudemio a ragione della cinquantese-
ma in ogni movimento di proprietà, e l'ententea sarà
inoltre in obbligo impiegare nel fondo che sarà aggiudi-
cato una somma per beneficii, che passerà la Commissione.
Art. 3. « Il canone sarà irredimibile per patto espres-
so, e verrà annualmente soddisfatto dall'ententea senza
ritenua di sorta, il quale inoltre dovrà stipulare la so-
lidarietà tra i di lui eredi per l'annuo pagamento e la
indivisibilità del canone suddetto.

Art. 4. « *Segue la morte dell'usufruttuaria mia mo-
glie, se i beni stabili dalla stessa non saranno stati ga-
bellati, voglio allora, che si gabellassero dalla Commis-
sione proposta come sopra all'amministrazione, per il
corso di anni cinque al maggiore, ed ultimo oblatore
previi gli avvisi, e forme di legge.*

Art. 5. « Ogni affittuale sarà obbligato anticipare una
annualità del fitto dello immobile, che gli verrà aggru-
dicato sott'obbligo di compensargliela nell'ultimo anno.
Art. 6. « Sarà stipulato il patto dello scioglimento del-
l'affitto il secondo anno della conduzione, quante volte
prima di compiersi i cinque anni il fondo gabellato sarà
censito, in questo caso il fittojucolo non potrà esserne e-
spulso che a frutti finiti di quell'anno, in cui sarà sti-
pulata l'ententea e previo il compenso dello anticipo.

Art. 7. « Gli atti di affitto, e quelli di ententea, come
tutti gli altri atti di amministrazione non soggiasceranno
a veruna approvazione, restando la di loro validità ef-
fettua col solo consenso del patrono e Commissione,
purchè fossero adempite le condizioni stabilite all'art.
I del presente titolo.

Art. 8. « *Tanto le rendite, che si percepiranno dagli
anni canonici, quanto i frutti del capitale a qualunque ti-
tolo impiegati da me fondatore formeranno l'annua ren-
dita dello stabilimento, che sarà, come si è detto, dopo*

TITOLO XII.

Art. 1. « La Commissione in ogni anno provvederà
lo Stabilimento di frumento, e di cereali di qualunque
sorta, non escluso l'olio, il cacio ed il vino in propor-
zione del numero delle convittici.

Art. 2. « Ogni convittice non godrà meno del peso
di dieci vino in ciascun giorno, godranno poi tutte le con-
vittici nelle domeniche, e nelle feste principali non me-
no di once tre di carne per ognuna.

Art. 3. « Il patrono, intesa la Commissione, dovrà
nello stato discusso stabilire delle somme per servire
di recreazione alle convittici nei pranzi dei giorni delle
festività nominate nel titolo 5 e negli articoli 1 e 2, non
che negli ultimi tre giorni del carnevale, e nel giorno
12 gennaio natalizio del Re N. S.

TITOLO XIII.

Delle rendite dello stabilimento, e del destino di esse

Art. 1. « *I beni immobili urbani e rusticani alla mor-
te dell'usufruttuaria mia moglie saranno infra lo spazio
di 5 anni censiti a perpetua ententea. Una perizia sa-
ranno aperti gli incanti nel palazzo municipale di que-
sta comune, e sarà proceduto all'aggiudicazione al mag-
giore ed ultimo offerente.*
Art. 2. « Sarà l'atto di ententea garantito dalle dispo-
sizioni di legge, che regolano la materia, e precisamente

la morte dell'usufruttuaria addetta al sussidio dei legati, opere, stipendi, vittezzazione, e tutt'altro espresso in queste istruzioni, ed a quant'altro il patrono, intesa la Commissione, cospirerà al maggior bene dello stabilimento.

Art. 9. « Gli anticipi del primo anno dello affitto dei miei beni stabili di qualunque natura, lo stesso primo anno di fitto, che alla scadenza dovrebbero pagare di unita ai frutti di tutti i capitali a qualunque titolo impiegati, che *dal dì della morte dell'usufruttuaria* compiranno a scadere, e per due anni interi saranno versati presso il cassiere, e tosto con esse somme verranno iniziati, o continuati i fabbricati che dallo appaltatore debbono consegnarsi terminati al finir dei due anni dal dì dello appalto.

Art. 10. « Gli introiti tutti del terzo anno saranno addebiti ai mobili di prima fornitura, come sieno letti, materassi, coperte di està, ed inverno, lenzuoli, e vestimenta delle donzelle, *che in proporzione delle rendite potranno essere ammesse*, telai ed ordegni per l'esercizio dei loro mestieri, sacri arredi della cappella, e tutt'altro, che il patrono, intesa la Commissione, crederà necessario per la completa fornitura dei mobili, ordegni, ed utensili dello stabilimento.

Art. 11. « Fornito così di tutto il bisognevole lo stabilimento, appena scaduto il consecutivo quarto anno vi saranno ammesse le donzelle.

Art. 12. « L'apertura dello stabilimento avrà luogo un giorno di domenica con quella solennità che crederà il Patrono, intesa la Commissione.

Art. 13. « A contare dal dì dell'apertura dello stabilimento la Commissione stabilirà, che sulle annue rendite il Cassiere metta in serbo annue onze 120, onde comperare i primi anni nove, si avesse una somma capace a

potersi pagare il legato per maritaggio a trenta donzelle, delle quali al nono anno il solo dritto verrà attribuito a sole sei convittici, che lo conseguiranno nei casi, e sotto le condizioni di sopra espresse, ed in questo modo d'allora in poi di anno in anno lo stabilimento troverà in perpetuum le somme per la dotazione di sei donzelle.

Art. 14. « Quando lo crede il Patrono intesa la deputazione, tale somma di onze 120 potrà in ogni anno renderla fruttifera, impiegandola per il solo corso di anni otto le prime onze 120, le seconde per anni sette, coll'aggiunta del fruttato del primo impiego, e così successivamente per gli altri anni a compiere gli anni otto, tempo nel quale dovrà trovarsi pronta tutta la somma, ed insieme l'anno fruttato per l'adempimento dei legati di maritaggio.

Disposizioni generali.

TITOLO XIV.

Art. 1. « Saranno escluse dallo stabilimento le donzelle discolte, disobbedienti e che non vorranno apprendere le arti e mestieri prescritti nei precedenti titoli, ciò s'intende per le maestre, e superiora, per le quali la Commissione farà una apposita deliberazione, ove apporrà tutti i motivi di espulsione, e subito consegnerà la convittice ai parenti più stretti in grado.

Art. 2. « Il Patrono, intesa la Commissione, è facultato a supplire ai regolamenti presenti aggiungendovi tutti altri articoli o provvedimenti, che il bisogno, e le circostanze esigono, e ciò mediante apposita deliberazione, locchè pure si deve intendere per fissare in tutti

i tempi l'orario per le opere di pietà, per il pranzo, per la refezione la mattina, per il lavoro, per le ricreazioni tanto nei giorni festivi che di lavoro.

TITOLO ULTIMO

Art. 1. « Prego la Maestà dell' Augusto Nostro Sovrano compiacersi di accordare la grazia di essere sepolto il mio cadavere, e quello di mia moglie nella nuova chiesa erigenda in detto stabilimento, dispensando alla legge dei campo santi. Umili suppliche avanzo alla Maestà del Re Nostro Signore, per degnarsi approvare lo stabilimento di cui è parola, con tutte le istruzioni nella presente mia disposizione contenute.—A qual' uopo la mia erede fiduciaria, ed esecutrice testamentaria, alla mia morte resta incaricata umilmente chiedermi nei modi di legge l'approvazione dalla M. S. (p. a.).
« Ratto oggi in Acireale li 22 Marzo 1851.
« Giovanni Maria Santonoceto e Cannizzaro testatore confermo come sopra.

Per copia conforme all' Originale

Acireale, 30 Marzo 1870.

IL SEGRETARIO

della Commissione Amministrativa
del Collegio Santonoceto

FILIPPO PAPPALARDO